

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA SENSIBILITÀ SOCIALE NELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Linee che si invertono: dalla centralità della proprietà privata a quella del diritto alla salute – dal danno civile all'azione lesiva, dall'offesa penale al danno

La proprietà nacque come difesa dall'ingerenza del potere pubblico: emblematica è l'affermazione “al cittadino appartiene la proprietà, al Sovrano l'Impero”; i restanti diritti, quale il diritto alla salute erano affidati alla discrezionalità dei poteri pubblici.

Nello Statuto Albertino, il testo costituzionale non era rigido, perché era aperto ai progressivi miglioramenti operati di comune accordo tra le parti contraenti (Re e Parlamento) con l'intermediazione della legge ordinaria.

Lo stesso concetto di Costituzione ottocentesca era fondato su un testo carente di norme, che si temperava nel sentimento pubblico, nelle regole precedenti, in tutta la legislazione e nella Storia.

Per un intero secolo, il sistema giuridico ha così rispecchiato la cultura del tempo, in favore dell'onnipotenza del legislatore, cosicché la Costituzione per sé sola non rappresentava una tutela sicura della libertà e dei diritti.

La Costituzione del 1948 ha cambiato l'impostazione dello stesso sistema giuridico, con l'istituzione della Corte costituzionale e col mutamento e la determinazione espressa di una scala di valori di riferimento; la proprietà viene trasferita nella parte dei rapporti economici, è spogliata dell'attributo dell'“inviolabilità” ed è posta in relazione con l'interesse sociale (art. 42 Cost.), mentre compaiono il diritto al paesaggio e quello alla salute: l'unico al quale viene dato l'attributo di “fondamentale”.

Il cambio di rotta è molto evidente.

L’evoluzione del Diritto Civile sta progressivamente spostando il baricentro dal “danno” all’azione lesiva e sta anticipando alcune forme di tutela dell’interesse, di volta in volta protetto, alle situazioni di “pericolo” di lesione dello stesso.

Il Diritto Penale va, in senso inverso, dall’offesa (prodotta dall’azione lesiva) al danno: si veda il recente istituto della messa alla prova per elidere le conseguenze dannose del reato, perché, pur senza far arretrare la tutela dalle situazioni di pericolo, allarga la sfera di intervento, con nuovi strumenti processuali, che riverberano i propri effetti sul diritto sostanziale.

È la spinta delle nuove esigenze del nostro tempo, che si appoggiano su una consapevolezza sociale: il Diritto Penale non esaurisce i suoi compiti punendo l’autore del reato poiché, con gli stessi soggetti processuali (Pubblico Ministero, Giudice penale, Polizia giudiziaria e difensori del reo e delle altre parti private) e con gli strumenti tipicamente penalistici, permette di continuare ad intervenire sul danno da reato, dopo l’offesa posta in essere dal reato stesso, per garantire e tutelare gli stessi interessi difesi dalla fattispecie incriminatrice e quelli ad essi connessi.

Basti pensare alla disciplina della confisca penale. Anzi, la comunità chiede al sistema giudiziario, più che la punizione del colpevole, il raggiungimento coattivo di alcuni obiettivi utilitaristici, come rettificare un atto falso, reprimere il profitto del reato, ecc.

In questa prospettiva generale, l’accresciuta consapevolezza sociale sui problemi dell’ambiente salubre, della tutela della salute del lavoratore e della tutela dei diritti dell’Uomo in una dimensione sovranazionale ci induce a porci tre domande:

1. **È atto illecito creare un pericolo** al diritto altrui, indipendentemente dal danno e dalla possibilità del suo risarcimento?
2. Chi compie, sia pure in modo lecito, un atto pericoloso per la salute di altri, **assume ope legis il “dovere”** di fare tutto quello che è nelle sue possibilità, per ridurre al minimo il pericolo e per salvaguardare l’integrità personale dei terzi?
3. Esiste una tutela giuridica dal **pericolo di un danno grave per la salute di una sola persona**, cagionato dalla condotta di altri, pure in mancanza di pericolo per la pubblica incolumità e quando non si sia verificato un danno ad esso conseguente?

Per le S.U. della Cassazione non vi erano dubbi. Nella sentenza 2

novembre 1979, n. 5688 Pres. Rossi Est. Corasaniti era stato chiarito. “*Il bene della salute è assicurato all’Uomo come il primo dei diritti fondamentali ... e anche all’autorità pubblica è negato il potere di disporre di esso ... Nessun organo della collettività generale con l’unanimità del voto potrebbe validamente disporre della vita di un uomo o della salute di un gruppo minore*”.

2. La posizione della Corte costituzionale nella sentenza sull’Ilva di Taranto

Partiamo nella nostra indagine dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 85/2013 sulla vicenda dei pericoli alla salute nelle acciaierie “Ilva” di Taranto, ha scritto:

“*Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.*

La tutela deve essere sempre ‘sistematica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro’ (sentenza n. 264/2012).

Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo ‘fondamentale’, contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un ‘carattere preminente’ del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come ‘valori primari’ (sentenza n. 36/1993, citata dal rimettente) implica una ‘rigida’ gerarchia tra diritti fondamentali.

La Costituzione Italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento di principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.

La qualificazione come primari dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.

Il punto di equilibrio proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo deve essere valutato, dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.

A queste argomentazioni sulla “non preminenza” del diritto alla salute osserviamo che il diritto a fare industria (a produrre acciaio negli stabilimenti dell’Ilva di Taranto) non è una facoltà che costituisce espressione diretta della dignità della persona umana, anzi rientra nel diritto all’iniziativa economica privata che, in quanto tale, spetta a tutti i soggetti giuridici, anche alle persone giuridiche e, quindi, alle società di capitali. Le affermazioni fatte dalla Corte costituzionale se fossero fondate dovrebbero valere anche per le persone giuridiche e non solo per le persone fisiche, il che è fuori dello spirito dell’art. 2 Cost., che riserva il carattere dell’inviolabilità soltanto ad alcuni diritti della persona umana.

Pure il diritto al lavoro, quale prerogativa sociale che appartiene alla singola persona umana, non è incondizionato, giacché nasce, al pari di tutti gli altri, limitato dalla situazione giuridica del “dovere” di rispetto della salute umana propria e altrui, come si evince dall’intera normativa sulla sicurezza sul lavoro e, primi fra tutti, dagli artt. 2087 e 2050 c.c.

Osserviamo, d’altronde, che un iniziale bilanciamento in favore del diritto alla salute è stato fatto dalla stessa Costituzione, per il fatto che alcune peculiarità di questo diritto fondamentale sono segnate negli artt. 14, comma 3; 16, comma 1 e 17, comma 3, Cost., che prevedono la possibilità di compressione dei relativi diritti costituzionali, per motivi di “sanità o incolumità”.

Si noti che lo stesso diritto disciplinato dall’art. 14 è testualmente dichiarato “inviolabile”, pertanto è evidente che tra i diritti inviolabili (di cui fa parte quello della salute) vi è una diversa rilevanza giuridica (o peso), per il semplice fatto che è stata prevista dalla Costituzione una possibile restrizione degli altri diritti “inviolabili”, per salvaguardare proprio il diritto costituzionale alla “salute e all’incolumità personale”.

È bene evidente a chiunque che l’incolumità pubblica è collegata al diritto alla salute, considerato che il termine “incolumità” si riferisce innanzitutto all’integrità personale fisica di un soggetto, la cui lesione temporanea o permanente incide sulla sua salute. **Ciò significa che il diritto alla salute non può essere sacrificato per scopi industriali: tutti hanno diritto di fare “industria”, ma il modo di farlo soggiace al limite della sicurezza della persona fisica (art. 41, comma 2, Cost.).**

D'altronde il diritto alla salute e il diritto al lavoro vengono considerati dal legislatore non in contrapposizione tra essi, bensì in maniera unitaria nel medesimo soggetto; infatti, il loro rapporto è regolato dallo stesso art. 2087 c.c.: la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro deve realizzarsi in modo assolutamente prioritario.

In altri termini, non può essere preso in considerazione un diritto al lavoro sganciato dal diritto alla salute del lavoratore.

La tutela della salute viene prima, è integrale e non tollera compromessi nemmeno parziali.

Non sarebbero ammissibili compromessi qualora gli stessi innalzassero in modo sensibile la percentuale di tumori e linfomi nelle persone.

Nello stesso tempo, è a tutti evidente che proprio simili norme impediscono, per esempio, la compressione del diritto alla salute in un individuo, per salvaguardare quello di domicilio di un altro soggetto (eppure, anche la situazione giuridica tutelata come il domicilio della persona è considerata "diritto inviolabile" dalla Costituzione) mentre ben può giungersi a sostenere il contrario.

Si pensi al caso in cui, per un grave male di un soggetto, fosse necessario ai soccorritori fare ingresso in un domicilio altrui, per prelevare un farmaco salvavita, altrimenti irreperibile in tempo utile (per esempio, un preparato che permette di contrastare l'azione del veleno di una vipera che ha appena morso un bambino).

Qui è indubbio quanto possa assumere un ruolo di rilievo l'art. 54 c.p. sullo stato di necessità, che si pone, con la sua disciplina, nello stesso ordine di valori, facendo emergere nell'ordinamento giuridico i contorni del diritto fondamentale della salute.

Queste linee svelano il maggior peso dato dall'ordinamento alla persona umana e alla necessità di salvaguardarne e garantirne innanzitutto l'integrità fisica, né – come vedremo – deve trarre in inganno il profilo apparentemente facoltativo che caratterizza l'art. 54 c.p., perché è chiaro che la norma prescinde dalle situazioni di dovere di cui all'art. 593 c.p.

Insomma, è vero quanto sostiene la Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013: "il diritto alla salute non può assurgere a tiranno", con un'illimitata espansione nei confronti delle altre situazioni giuridiche riconosciute e protette, che costituiscono espressione della dignità della persona; secondo noi, però, questa espressione non deve

essere utilizzata come espediente verbale ad effetto per contenere la centralità nell'ordinamento del diritto fondamentale alla salute, perché il riconoscimento costituzionale del diritto alla salute contribuisce a fondare il contenuto di una clausola generale, che si ricava da un insieme di norme e principi e che opera nella qualità di moderatrice delle situazioni giuridiche, che non sono espressione (diretta) della persona; rispetto a queste ultime il diritto alla salute non si espande come “*tiranno*”, ma agisce con tutta la forza e la centralità che l'ordinamento riconosce ai diritti fondamentali della persona umana.

Gli stessi diritti inviolabili della persona diversi da quello della salute sono subordinati a quest'ultimo: si pensi al caso in cui per difendere la salute di un uomo in una situazione di grave pericolo si sia costretti a violare i diritti di circolazione e di riunione, che possono essere limitati per motivi di sanità, sicurezza o di incolumità pubblica, per le espresse previsioni della Costituzione agli artt. 16, comma 1 e 17, comma 2.

Le affermazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013 sulla vicenda Ilva allora non sono condivisibili, perché prima viene affermato che “*tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca*” e poi viene negato il carattere preminente del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona (ritenuto invece dai Giudici di Taranto); così facendo, la Corte ha esplicitamente negato “che i valori dell'ambiente e della salute siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”. Quando si finisce di leggere la sentenza, il lettore scopre che il discorso del bilanciamento è fatto considerando diritto fondamentale anche quello dell'industriale a fare industria e quello al lavoro dell'operaio che ivi presta la sua opera, perdendo di vista che il diritto di fare industria non è esclusivo della persona fisica come quello della salute, ma costituisce uno dei diritti all'iniziativa economica, cioè una facoltà che appartiene anche alle persone giuridiche e alle società di capitali e dimenticando, per di più, che il diritto al lavoro dell'operaio non appartiene ai diritti fondamentali della persona.

La decisione presa dalla Corte costituzionale sul caso dell'Ilva, pertanto, è con tutta evidenza ispirata più da ragioni di opportunità che giuridiche; in altri termini, è vero che il diritto lavoro è costituzionalmente garantito e contribuisce alla formazione e allo sviluppo della persona umana, tuttavia deve escludersi che la sua perdita costituisca “un danno grave alla persona”.

Osserviamo che la Corte costituzionale non dà la giusta considerazione, *de iure condito*, al pericolo di grave danno alla persona, che è

dirimente tra ciò che attiene ad un (*rectius*: “al”) diritto fondamentale della persona e ciò che appartiene alla persona senza ricevere dall’ordinamento un carattere fondamentale.

A questo proposito, con una sentenza importante, la Cass. Sez. I 10 maggio 1997 n. 4323 aveva stabilito, invece, che l’espressione “danno grave alla persona”, usata nella formulazione dell’art. 54 c.p., si riferisce ai soli beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica, intesa anche come diritto alla salute, la libertà morale e sessuale, il nome e l’onore. Gli altri beni costituzionalmente garantiti, che contribuiscono alla formazione e allo sviluppo della persona umana, non sono trattati dal legislatore allo stesso modo, perché sono estranei alla locuzione “danno grave alla persona”.

In definitiva, la Corte costituzionale nel 2013 ha posto sul medesimo piano il diritto alla salute (che è l’unico indicato dalla Costituzione con l’aggettivo “fondamentale”) col diritto a fare industria e col diritto al lavoro, che non sono diritti fondamentali o, meglio, esulano dal “diritto fondamentale”.

Il primo rappresenta parte del diritto all’iniziativa economica, che, ai sensi dell’art. 41 Cost., non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in maniera da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; il diritto al lavoro è un diritto comune, che in ambito europeo viene annoverato tra i c.d. diritti sociali, per quanto l’art. 1 Cost. recita che la Repubblica è fondata sul lavoro; infatti, la tutela del lavoro è annoverata nei rapporti economici del titolo III, non nel titolo I e II sui rapporti civili ed etico sociali, dove sono tutelati i diritti inviolabili della persona e il diritto alla salute.

Per questi motivi, il diritto alla salute è legato alla sicurezza e alla dignità umana e non può essere equiparato o bilanciato con quello dell’industriale o dell’operaio, rispettivamente per produrre in un’industria beni materiali da commercializzare e per svolgere un’attività lavorativa retribuita.

Nell’attuale dibattito che ne è scaturito riguardante, in generale, le decisioni giudiziarie che incidono sull’economia (introdotto sulle pagine del Corriere della Sera del luglio 2015 dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura On. Giovanni Legnini e dal Presidente della Confindustria Giorgio Squinzi) emerge, tra le altre, la posizione di Luigi Ferrarella a p. 26 del *Corriere della Sera* del 18 luglio 2015, il quale ha ricordato i principi di adeguatezza, proporziona-

lità e gradualità previsti dall'art. 275 c.p.p., per l'impiego delle misure cautelari personali, ritenute dalla Cassazione nel 2013 applicabili anche alle misure cautelari reali, in base al principio del minore sacrificio necessario allo scopo di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata.

Va ricordato, però, che è diverso il piano sul quale il Giudice può svolgere tale valutazione comparativa: i criteri dell'adeguatezza, proporzionalità e gradualità riguardano le misure cautelari da adottare, non i diritti in gioco. Il diritto al lavoro e quello di produrre beni sono diritti comuni. Il diritto fondamentale alla salute fa parte dei diritti fondamentali della persona umana.

3. La giurisprudenza dei diritti incomprimibili e la giurisdizione amministrativa sul diritto alla salute

L'evoluzione giurisprudenziale che ha preceduto la criticata sentenza della Corte costituzionale parte dalla pronuncia delle S.U. 9 marzo 1979, n. 1436, nella quale la Cassazione aveva enucleato la teorica dei diritti non soggetti ad affievolimento o incomprimibili, come il diritto alla salute, evidenziandone la capacità passiva di resistenza all'esercizio del potere amministrativo, dal quale non subiscono il fenomeno della degradazione o affievolimento, di guisa che la giurisdizione rimane radicata in capo al Giudice ordinario, in virtù della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, agli effetti dell'art. 103 Cost.

Successivamente, con la sentenza 20 febbraio 1992, n. 2092 la Cassazione aveva fissato la cornice essenziale del diritto alla salute. “*Il diritto lesò, nella vicenda concreta, diritto denominato ‘alla salute’, ma meglio definibile ‘di salute’, cioè il diritto di star bene, ‘fondamentale’ per natura costituzionale e dalla tutela completa (artt. 2 e 32, primo comma, della Costituzione della Repubblica), è esso sovrastante all’Amministrazione, di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevato, non solo di affievolirlo ma neanche di pregiudicarlo nel fatto, indirettamente. È un diritto ‘primario’ (Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 559) ed ‘assoluto’ dell’individuo (Corte cost. 27 luglio 1979, n. 88), nei cui riguardi l’Amministrazione, spoglia delle prerogative pubblicistiche, non soltanto non ha potere ablatorio ma può essere passibile*

di provvedimento inibitorio da parte del giudice naturale dei diritti.
Nei confronti, e anche soltanto per i riflessi di quel diritto, non sono configurabili scelte amministrative, quelle che solo il giudice amministrativo può sindacare. Verso di esso l'Amministrazione non ha facoltà di scelta; deve assoluto incondizionato rispetto. ***Quando trasgredisca siffatto dovere, allora essa, come si suol dire, ‘agisce nel fatto’, abbia o meno emesso apparenti provvedimenti.***

‘Agisce nel fatto’ perché, non essendo giuridicamente configurabile un suo potere in materia, essa per il diritto non ‘provvede’, **esplica comunque e soltanto attività materiale illecita**. Nella ipotesi, dunque, non vi sono giuridicamente provvedimenti amministrativi da revocare o da modificare, ma semplicemente si tratta di emettere condanna a un fare di segno opposto al fatto lesivo del diritto di salute dell’individuo e tale pronuncia compete al giudice ordinario”.

In quest’ordine di idee, la giurisprudenza ordinaria è rimasta ferma nel ritenere che i poteri del Giudice ordinario non soggiacerebbero alle limitazioni previste dagli artt. 4 e 5 legge sul Contenzioso Amministrativo, con la conseguenza che sarebbero ammissibili anche pronunce di condanna dell’Amministrazione ad un *facere* specifico; dello stesso tenore sono le sentenze successive S.U. 13 giugno 2006, n. 13659, S.U. 13 giugno 2006, n. 13660, S.U. 15 febbraio 2011, n. 3670.

Sotto un altro profilo, la giurisprudenza ha poi delineato due componenti del diritto alla salute: una oppositiva (come diritto alla intangibilità della propria sfera psico-fisica) del tutto inaffievolibile e devoluta alla giurisdizione ordinaria, ed un’altra pretensiva, consistente nel diritto ad ottenere le dovute prestazioni sanitarie dallo Stato, che deve essere contemplata con la disponibilità di risorse pubbliche, e in tale ragione la giurisdizione spetterebbe al Giudice amministrativo.

La giurisprudenza amministrativa e quella costituzionale hanno evidenziato la convivenza di tale diritto con altri di pari rango e con superiori interessi pubblici, per cui sarebbe compito della Pubblica Amministrazione individuare soluzioni capaci di coniugare, anche limitando o comprimendo, i diritti fondamentali dei singoli con le posizioni antagoniste di pari dignità e con gli interessi pubblici.

Successivamente al superamento della concezione dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi con la storica sentenza S.U. n. 500/1999 e col superamento della concezione centralistica dell’azione amministrativa di annullamento e il riconoscimento di un sistema processuale caratterizzato da una pluralità di azioni e mezzi istruttori, il Giudice ha

visto riconosciuti tutti gli strumenti per dare piena tutela alla lamentata violazione del diritto alla salute.

Con la sentenza della Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, il tradizionale criterio di riparto fondato sulla *causa petendi*, cioè sulla natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo delle situazioni giuridiche vantate dal privato verso la Pubblica Amministrazione, viene integrato dal principio per il quale è elemento fondamentale della giurisdizione amministrativa l'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di un potere pubblico autoritativo. Il problema si è spostato, quindi, nel ritenere o no possibile l'esercizio di un potere pubblico a fronte dei diritti primari dell'individuo e il Consiglio di Stato, su questo binario, ha rivendicato l'integrità del proprio spazio giurisdizionale, anche di fronte ai diritti fondamentali della persona (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556¹). Poco prima era intervenuta la Cassazione con la sentenza a S.U. 28 ottobre 2005, n. 20994 che aveva asserito: “*La giurisdizione del Giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi, ove la materia non sia diversamente regolata da specifica disposizione di legge, sussiste, per contro, nella sola ipotesi in cui si contesti in radice l'esistenza del potere esercitato, per carenza di attribuzione di funzioni, dovendo altrimenti, ogni questione sull'eventuale scorretto esercizio del potere stesso dedursi unicamente innanzi al giudice amministrativo con censura d'illegittimità*”.

È subentrata, poi, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Cons. Stato 22 ottobre 2007, n. 12, che ha fatto il punto sui poteri del Giudice amministrativo rispetto al diritto alla salute, evidenziando le diverse posizioni della giurisprudenza ordinaria da quella amministrativa e costituzionale.

“*Il dibattito, in proposito, è continuo e basti segnalare, di recente, la distinzione proposta dalla Corte di Cassazione (S.U. 1 agosto 2006, n.*

¹ “*Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo ... Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti 'perfetti' o 'non degradabili' è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela del cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza, da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo*”.

1746) che rivendica la Giurisdizione del Giudice ordinario in ogni caso quando si sia in presenza di '**posizioni soggettive a nucleo rigido**' (es. **in tema di salute e di ambiente**) che, a differenza di quelle 'a nucleo variabile', sarebbero assolutamente incomprimibili. Siffatta tesi, espresamente contraddetta dalla Corte costituzionale (sent. 27 aprile 2007, n. 140), reca in sé il corollario della inesistenza del provvedimento amministrativo che, pur emesso in applicazione di legge, siffatti incomprimibili diritti in concreto incidesse. Corollario che sembra meritare attenti approfondimenti nel punto in cui pare prescindere e dalle attribuzioni esclusive della Corte costituzionale, in tema di verifica della costituzionalità delle leggi, e dalle attribuzioni del Giudice amministrativo in tema di provvedimenti che, conformemente a legge, incidono su situazioni soggettive degradandole, come si è soliti ripetere, ad interesse legittimo. Riconosciuta a quest'ultimo Giudice, come è doveroso per chiunque, 'piena dignità di giudice' e tenuto conto della compiuta effettività della sua tutela, organizzata positivamente come efficace e sollecita, non si vede la ragione perché le regole di discriminazione della giurisdizione debbano essere, a fronte dei diritti c.d. 'a nucleo rigido', di categoria, cioè, suscettibile di estensione ben oltre i casi esemplificati, né si comprende la sottesa, asserita pretesa di una minore incisività della giurisdizione amministrativa. Di tale opinione non è, per altro, lo stesso legislatore che, in maniera espressa ed univoca, ipotizza, con l'art. 21, comma 8, legge n. 1034/1971, come integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, provvedimenti cautelari del giudice amministrativo anche in tema di 'interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale'. È ben vero che allo stato si riscontra positivamente in relazione a talune situazioni soggettive del genere di quelle indicate e di altre ancora una ordinaria e prevalente giurisdizione del giudice civile che in nessun modo si contesta; eppero, mentre non può escludersi che in astratto ed in concreto si profilino situazioni di interesse legittimo ovvero di attribuzione di giurisdizione esclusiva, è seriamente controvertibile una tesi che, muovendo dalla categoria dei diritti soggettivi incomprimibili e varcando la soglia della sola descrittività, sancisca aprioristicamente limiti assoluti e non costituzionalmente posti alla giurisdizione amministrativa. Ai fini della concreta verificazione di questa è necessario poi ribadire che configurano situazioni soggettive di interesse legittimo non solo quelle che come tali originariamente nascono in capo al loro titolare sebbene anche quelle che pur qualificandosi generica-

mente ed in astratto di diritto soggettivo siano, in presenza di una norma che ciò consenta e di un procedimento ovvero di un provvedimento in tal senso indirizzato, successivamente apprezzabili in concreto come di interesse legittimo. Certo è necessario che procedimento e provvedimento siano svolti e decisi da un'autorità a ciò competente, senza che concorran violazioni di legge, senza che intervengano sviamenti e note carenze. Questi, tuttavia, sono puntualmente i vizi rimessi allo scrutinio della giurisdizione amministrativa, individuabile anche in base al fondamentale criterio, appresso approfondito, della riconducibilità della lesione sofferta all'esercizio del potere autoritativo in astratto conferito all'autorità. Il criterio innovativo come innovativa è stata la citata legislazione, è per altro frutto anche del consapevole contributo di tutte le riflessioni che, in più di un secolo di elevato e fertile impegno, dottrina e giurisprudenza hanno arrecato: dalla distinzione delle norme di azione dalle norme di relazione, dalle dottrine del diritto condizionato ed affievolito fino alla stessa rilevata notazione dei c.d. diritti a 'nucleo rigido' non v'è nulla di totalmente superato ovvero di superabile con improvvisazione e in ogni riflessione si riscontra un elemento di validità che è di ausilio per sciogliere nodi che legislazione e pronunce costituzionali tendono oggi a rendere meno aggrovigliati nel contestuale riconoscimento della unitarietà, quoad effectum, della giurisdizione, attribuita sì a giudici diversi, ma di uguale dignità, muniti di analoghi poteri ugualmente compiuti ai fini della completezza delle tutele di merito loro commesse, ugualmente intesi ad attuare i precetti degli artt. 24 e 111 Cost. (v. Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77)".

Sul tema si sono inserite da ultimo le S.U. con la sentenza 25 novembre 2014, n. 25011, che ha precisato che la natura fondamentale del diritto alla salute non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione del Giudice ordinario ... “*la categoria dei diritti fondamentali non delimita un'area impenetrabile all'intervento di pubblici poteri autoritativi: questi sono sempre più spesso chiamati, non solo all'assolvimento dei compiti rivolti ad attuare i diritti costituzionalmente garantiti, ma anche ad offrire ad essi una tutela sistematica, nel bilanciamento con le esigenze di funzionalità del servizio pubblico e tenendo conto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse generale, del limite delle risorse disponibili secondo le scelte allocative compiute dagli organi competenti*”.

A proposito del diritto dello studente disabile all'insegnante di sostegno, questa sentenza delle S.U. ha invitato quindi a verificare, di

volta in volta, se il diritto sia già pienamente “conformato” rispetto alle necessità dell’alunno o vi sia spazio discrezionale per la Pubblica Amministrazione-autorità per modularlo diversamente; solo in questo secondo caso, vi è spazio per la giurisdizione amministrativa.

La riduzione delle ore di sostegno, per ragioni di bilancio, invece, mette la persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone e configura un’ipotesi di discriminazione indiretta che, ai sensi dell’art. 3 legge n. 67/2006, pone il Giudice ordinario quale Autorità Giudiziaria competente sulle controversie per tutti gli atti o controversie discriminatorie.

4. Il problema del pericolo alle persone nella sentenza della Cassazione sulla fabbrica “Eternit”. Introduzione

Il ruolo del pericolo come evento del reato assume un significato centrale nel delitto di disastro ambientale, che ha visto una manifestazione eclatante nella vicenda della dispersione delle polveri di amianto dalla fabbrica Eternit.

Pronunciandosi su questa vicenda, la Cassazione nel 2014 con la sentenza n. 1292 ha ritenuto che il reato di disastro di cui all’art. 434 c.p. si prescrive anche se le persone continuano ad ammalarsi e a morire; sull’onda emotiva popolare di forte reazione a tale pronuncia è stato approvato l’intervento legislativo sulle nuove disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, approvato in via definitiva dal Senato il 19 maggio 2015, che ha inteso colmare gli asseriti vuoti di tutela.

Bisogna allora partire dal fatto che il bene della salubrità ambientale è distinto dal bene dell’ambiente di cui è espressione, perché non va confuso un valore importante come l’ambiente con il diritto alla salute, che rimane un diritto fondamentale della persona.

Una vicenda che coinvolge l’ambiente deve essere considerata sul piano della c.d. “salubrità ambientale”, solo quando incide o può incidere sulla salute delle persone.

Il punto che va messo bene a fuoco, allora, è che il pericolo per la pubblica incolumità si presenta a volte quale entità conseguente al fatto commesso di cui al comma 1 dell’art. 434 c.p. e, a volte, come parte del disastro di cui al comma 2 dello stesso articolo.

In quest’ultima ipotesi – come vedremo nei capitoli XIII e XIV non si esaurisce, per esempio, con la produzione e con la dispersione

nell'ambiente di lavoro delle sostanze tossiche e può essere elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 434, comma 2, c.p.; di guisa che, fin quando il pericolo di danno grave alla salute persiste o si presenta come conseguenza dell'attività industriale posta in essere (ed è rappresentabile da parte dell'agente al momento in cui ha posto in essere la sua condotta attiva o omissiva), costituisce una manifestazione dell'evento disastroso del reato.

Sulla natura di evento, infatti, partiamo dalla formulazione della norma: “*commette un fatto diretto a cagionare un disastro*”, “*se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*”; come si vede, il disastro ed il pericolo sono ambedue conseguenza della condotta (anzi, del fatto posto in essere) ed essi sono collegati, pur rimanendo realtà distinte.

Va tenuto presente però in modo chiaro che **il pericolo**, nella fatti-specie di cui all'art. 434, comma 1, c.p., **deriva dal fatto commesso, non dal disastro**; quest'ultimo è posto dal comma 2 come un evento aggravante “il reato-base” e di esso non va accertato il dolo.

Un aspetto da tenere bene in evidenza, inoltre, è che vi possono essere due profili, tra essi collegati, dell'evento disastroso (di cui all'art. 434, comma 2, c.p.) causato dalla condotta dell'agente: il pericolo di danno grave per la pubblica incolumità e il danneggiamento materiale di un luogo o di una cosa o, secondo la nostra impostazione, soprattutto di persone concrete; si tratta di una situazione che crea un pericolo molto esteso e un grave danno, entrambe situazioni che non si possono fronteggiare con i comuni mezzi.

Il pericolo di danno grave alla salute, che può essere manifestazione di una situazione di disastro, può consistere in uno stato di malattia delle persone, ma non si esaurisce in esso, perché riguarda la proiezione verso la compromissione o il grave peggioramento futuro della salute di una o più persone.

La malattia può essere, al tempo stesso, danno ed esposizione al pericolo di danno ulteriore dello stesso soggetto, nonché prova del pericolo di altre persone.

Insomma, nel presente studio intendiamo dimostrare che il diffondersi di malattie non è una “conseguenza” ulteriore del reato già consumato al momento di chiusura della fabbrica delle sostanze pericolose, come ha ritenuto la Cassazione nella sentenza Eternit, bensì un momento oggettivo che può integrare l'evento disastroso col pericolo per la pubblica incolumità, quale elemento del reato di cui al comma 2 dell'art. 434 c.p., anche se il numero più elevato delle malattie è già passato.

Soltanto considerando l'evento del secondo comma quale situazione che coinvolge o che può coinvolgere più persone, si supera l'errore di coloro che calcolano la prescrizione del reato dal momento in cui è massima la diffusione del pericolo per la pubblica incolumità e non autonomamente dall'insorgere e dal successivo manifestarsi del pericolo nelle stesse malattie; l'elemento strutturale dell'evento di reato può essere già la realizzazione di un grave pericolo a singole persone come membri di una comunità.

Il rapporto tra danno grave all'ambiente e le persone che vi vivono può causare malattie, ma può portare parimenti a morte i soggetti esposti.

In questi casi, la malattia o la morte sono fatti che possono essere considerati dal Giudice espressivi della pregressa e attuale situazione di pericolo per le persone, cioè dell'esposizione a quella probabilità di danno, che costituisce – come meglio vedremo in seguito – già di per sé una condizione obiettiva di punibilità del delitto-base non ancora aggravato dal disastro.

Il confine tra il comma 1 e il comma 2 è segnato, invece, dall'entità dell'evento dannoso e/o pericoloso posto in essere, perché il disastro è un danno grave ed è tale anche un pericolo per le persone molto esteso e molto grave.

Un altro aspetto merita di essere meglio chiarito.

La struttura del fatto tipico può consistere in una forma temporale prolungata di esposizione a pericolo di grave danno alle persone, fatto che è rilevante ai fini della prescrizione e della durata del reato stesso. In definitiva, il pericolo per la pubblica incolumità nel delitto di disastro innominato è elemento che condiziona l'esistenza del reato di cui al comma 1 dell'art. 434 c.p., indipendentemente dal verificarsi del disastro, ma può rilevare anche dopo il disastro in una forma diversa, perché nel comma 2 dell'art. 434 c.p. può far parte della struttura stessa del fatto tipico, come aspetto offensivo dell'evento dannoso e pericoloso.

5. L'asserita irrilevanza della mancata bonifica nel delitto di disastro

Nelle pp. 78 e 79 della motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Eternit n. 1292/2014 della prima Sezione Penale (dep. 23 febbraio 2015) si legge “*8.1. Non può annettersi invece rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza (richiamata anche da al-*

cuni difensori delle parti civili in sede di discussione orale) della mancata o incompleta bonifica dei siti. Attribuirne la penale responsabilità all'imputato a titolo di protrazione della condotta costitutiva del disastro postulerrebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta; ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi dall'ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986). D'altronde, come è stato efficacemente osservato a proposito della risalente analoga teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, ‘se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l’assetto degli interessi offesi con l’azione o di attuare gli scopi negletti con l’omissione, non si comprenderebbe perché tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempli la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione – universalmente riconosciuti come reati istantanei – dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)’ (S.U., 27 febbraio 2002, n. 17178, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile anche la successiva omissione di una contro-condotta, costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale. S.U., 14 luglio 1999, n. 18, Lauriola’.

Non siamo d'accordo con questa posizione della Cassazione, proprio per le considerazioni che più avanti sviluppiamo e che ci portano a sostenere, *de iure condito*, la presenza di un dovere derivante dalla creazione del pericolo di danno grave alla salute altrui in tutti coloro che, avendolo cagionato, possono far cessare o diminuire lo stato di intenso pericolo.

Tale dovere si articola in quello primario di messa in sicurezza e in quello più specifico di bonifica.

Il primo deriva direttamente dal dovere costituzionale di non creare imminenti pericoli gravi alla salute altrui; il secondo è disciplinato da leggi speciali.

Anche chi, come l'imprenditore, che non abbia in concreto cagionato il pericolo, è gravato da una posizione di garanzia e ha l'obbligo di messa in sicurezza.

Si pensi al caso di un operaio che, per sua esclusiva colpa, cagioni una situazione di pericolo nell'azienda in cui opera; pure in questa circostanza, il titolare dell'azienda ha il dovere costituzionale della messa in sicurezza.

Violare simile dovere contribuisce alla prosecuzione di un evento di disastro, non vi è una condotta ed una contro-condotta, bensì una o più condotte aventi un unico contenuto giuridico: la violazione del dovere di non creare e di fare cessare al più presto il pericolo di danno grave per la salute altrui.

Esteriormente può avvenire che vi sia un comportamento attivo o uno passivo, un'azione o un'omissione, ma il contenuto giuridico della condotta consiste nella violazione di un dovere che è essenzialmente extrapenale, poiché ha la sua radice nell'insieme di norme costituzionali e del codice civile che sono qui affrontate: gli artt. 2 e 32 Cost., nonché gli artt. 2050 e 2087 c.c., alle quali si aggiungono le leggi della parte generale del codice penale, che assumono rilievo non quale parte di norme incriminatrici, ma solo perché esprimono alcuni caratteri di detto principio generale costituzionale (artt. 43, 52, 54, 56 c.p.).

Chi agisce in maniera pericolosa per la salute di un solo individuo ha infatti una posizione di dovere prima ancora che siffatta situazione causi un rischio per la pubblica incolumità: provocare il pericolo che attinge una sola persona è già violazione di tale dovere giuridico.

Il diritto di agire, facendo impresa, e il dovere di agire per tutelare l'incolumità di lavoratori e dei terzi sono parte della stessa situazione giuridica dell'agente.

Di fatto, questa situazione può presentarsi in due fasi distinte, quando si interrompe l'attività produttiva (per esempio, a causa del fallimento dell'imprenditore) e rimangono (per fare sempre un esempio) depositate nello stabilimento le polveri nocive che richiedono un'urgente messa in sicurezza, ma pure la prima fase è sempre caratterizzata da una condotta omissiva: quella di non aver conformato l'esercizio del proprio diritto alla salute altrui, adottando le cautele necessarie. Con la cessazione dell'attività industriale, quindi, la condotta omissiva rilevante non cessa, perché ha la stessa fonte normativa nella clausola generale del pericolo di danno grave alla salute, che si fonda sull'insieme di norme costituzionali e ordinarie, oggetto del nostro studio.

Il dovere di restituire la cosa rubata è dovere distinto, anche se collegato a quello di non rubare, tanto che sono previsti vari tipi di azioni

dallo stesso codice civile, come quella di ripetizione del pagamento indebito ai sensi degli artt. 2033-2040 c.c.; però, è a tutti evidente come siffatto dovere non ha la stessa valenza costituzionale del dovere oggetto di detta clausola generale.

Nell'ambito del rischio per la salute altrui vi è un aspetto ulteriore: l'inviolabilità, attribuita dalla Costituzione e la nascita di un dovere ulteriore.

L'inviolabilità è un carattere che inerisce la singola persona umana e che impone di conformare tutte le azioni che possono interferire con tale bene primario fino ad impedirne la loro esecuzione. Per altro verso, l'inviolabilità si connette col dovere di fare quanto è nelle proprie possibilità per far subito cessare la situazione di lesione o di pericolo creata dalla propria condotta pericolosa.

Insomma, se mi aprovvisto di un oggetto non sono nella stessa situazione di quando metto in grave pericolo il diritto inviolabile della salute di una persona, poiché la persona (al contrario del diritto di proprietà) è inviolabile e, per di più, chi agisce in modo pericoloso è titolare di un dovere costituzionale di attivarsi per tutelare la salute altrui; non è titolare solo del dovere di risarcimento, stabilito dal codice civile.

In conclusione, il dovere di far cessare il pericolo non è una contro-condotta rispetto a quella di non creare pericolo²: possiede un contenuto giuridico che si radica direttamente in un principio costituzionale.

Pertanto, una volta creato il pericolo, per l'operare della norma costituzionale, si trova in una posizione di garante sia l'imprenditore sia chi ha creato il pericolo, la cui violazione ha autonoma rilevanza penale, con la stessa o altra norma incriminatrice; anche dei fatti naturali possono intervenire in concreto per disegnare i contorni temporali di tale dovere: si pensi alla situazione nella quale, dopo aver posto un telefono sull'ammasso delle polveri nocive giacenti nel piazzale della fabbrica, un forte vento lo rompa in più punti oppure le nuove conoscenze scientifiche mettano in evidenza l'inadeguatezza di tale rimedio.

In casi siffatti, nasce di nuovo la necessità di porre in sicurezza il

² Laddove per contro-condotta si tende a evocare l'unica fonte del dovere nella stessa norma incriminatrice penale, da qui l'accusa di violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale (S.U., 14 luglio 1998, n. 18, Lauriola).

piazzale, per evitare la massiccia dispersione delle polveri tossiche nella città; quindi, non è diverso l'obbligo che sorge dopo che il pericolo è stato creato: il dovere di attivarsi per controllare e ridurre uno stato di pericolo, sulla base delle tecniche disponibili e delle conoscenze scientifiche dell'epoca storica nella quale l'agente si trova.

6. Cenni sull'evoluzione dei crimini ambientali e della legislazione per la tutela del territorio, dell'ambiente e della salute ambientale

La storia dei più gravi illeciti ambientali e quella della legislazione a loro tutela sono parallele³.

È degli ultimi sessant'anni la violazione sistematica delle più elementari regole di protezione dell'integrità dell'ambiente, che permettono guadagni elevati a fronte di rischi modesti e di pene miti, che hanno fatto emergere nuove forme delinquenziali e l'interesse della criminalità organizzata; alla fine degli anni '60, le prime leggi ambientali nascono a seguito dei primi preoccupanti segni di inquinamento conseguenti alla crescita industriale; gli scarichi aziendali e i rifiuti produttivi diventano un problema nazionale; negli anni '70 vengono approvati in Europa vari programmi statali e regionali per la difesa dell'ambiente e le Regioni cominciano a svolgere un ruolo.

La politica ambientale viene dichiarata compito comunitario e si esprime in direttive comunitarie e convenzioni internazionali, ma l'Italia va spesso incontro a infrazioni perché è lenta ad adeguarsi; il legislatore comincia ad affrontare i problemi ambientali solo sotto la pressione dell'opinione pubblica.

Così vengono approvate le leggi n. 615/1966 per la salvaguardia dell'aria e n. 963/1965 per la tutela dell'acqua.

Si arriva agli anni '70, con la legge Merli n. 319/1976 sull'inquinamento idrico che il legislatore non proibisce quale fatto illecito di per

³ Per un panorama dei più gravi crimini ambientali rinviamo a M. Santoloci-V. Santoloci, *Tecnica di polizia giudiziaria e ambientale. Le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale*, Roma-Terni, 2012, p. 18 ss. dal quale abbiamo attinto alcuni brevi cenni. Si tratta di un testo usato efficacemente nella formazione della Polizia giudiziaria del settore. Da ultimo E. Fontana-S. Ciafani-P. Ruggiero (a cura di), *Legambiente 1994-2015. Storia di una lunga marcia contro l'ecomafia in nome del popolo inquinato*, Roma, 2015.

sé, ma accetta e disciplina, secondo regole formali; è un errore legislativo che si perpetua nella normativa successiva, fino a quando vengono realizzati gravi contaminazioni ambientali con liquami industriali. La causa dell'atteggiamento del legislatore e della società tutta è sempre la scarsa sensibilità generale verso gli inquinanti diffusi⁴.

Alla fine degli anni '80 intere categorie sociali e amministrative però disapplicano in modo sistematico le leggi ambientali, manifestando una sorta di complicità sociale, che ha di base la scarsa percezione dei danni sul territorio; per esempio, sottovaluta il pericolo dell'amianto per la salute dei lavoratori delle fabbriche e dei cittadini residenti nelle aeree adiacenti.

Queste norme sono considerate come un fastidioso aggravamento burocratico di ogni attività produttiva; manca la riprovazione sociale sul fenomeno degli abusi dell'ambiente e, specie nelle regioni meridionali, le violazioni contro la salubrità ambientale e più in generale contro

⁴ Ancora nel ventunesimo secolo, nonostante gli importanti traguardi segnati dalla giurisprudenza e dalla legislazione, il sistema reale di tutela dell'ambiente si rileva insufficiente. L'Italia è di frequente sanzionata dalla Comunità Europea: i controlli sono troppo scarsi, le competenze dei singoli uffici sono spesso incerte e risultano divise tra vari enti, che non collaborano volentieri e che non sono coordinati in modo tempestivo; nelle varie Regioni sono frequenti le incertezze su "chi" deve controllare, su "cosa" può essere esaminato e su "come" debbano essere effettuati i controlli.

Negli ultimi decenni, vi è stato il passaggio dall'abuso individuale a quello imprenditoriale e molte indagini della Magistratura hanno messo in luce che numerosi soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per la vigilanza sugli illeciti ambientali, e professionisti di varia estrazione si erano associati a fini di lucro, per realizzare la sistematica violazione delle leggi ambientali e di tutela del territorio.

Tra le situazioni più eclatanti, vanno ricordate la scoperta dello smaltimento di fanghi tossici di diossina nel Nord Est (Veneto), da parte dei titolari di aziende industriali e agricole, e l'operazione "Priolo", nella rada di Augusta nel 2001-2003, dove la Guardia di Finanza ha scoperto il riversamento di enormi quantità di mercurio, che avevano determinato la nascita di bambini malformati e aborti.

Particolarmente significativo è stato il caso del petrolchimico di Porto Marghera e il rinvenimento delle gestioni illegali di fanghi tossici in agricoltura; in Abruzzo e in Campania sono state realizzate le discariche sotterranee più grandi d'Europa; in Calabria si è verificato il fenomeno delle navi a perdere; in Sardegna (a Perdasdefogu) si è scoperto lo smaltimento dei rifiuti militari (armi, bombe e munizioni degli arsenali di tutta Italia) con modalità nocive per l'ambiente e la salute degli animali da allevamento, con il conseguente aumento, nei Comuni adiacenti il Poligono, della mortalità del 28% per gli uomini e del 12% per le donne per tumori emolinfopoietici, con eccessi di ospedalizzazione del 65% per gli uomini e del 12% per le donne rispetto alle attese regionali, si legga M. Cristaldi e al., *Toxic emissions from military test site in the territory of Sardinia (Italy)*, pubblicato su *International journal of environmental research and public health*, vol. 10, 2013, pp. 1631-1646.